

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SACCANI JOTTI, APREA, CASCIELLO, MARIN,
MINARDO, PALMIERI, SORTE**

Introduzione dell'articolo 63-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi

Presentata il 21 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla base delle stime e dei dati di cui siamo in possesso risulta che tra i fattori determinanti del divario italiano in materia di ricerca e sviluppo ci sia la non sufficiente presenza di personale qualificato, oltre a una limitata collaborazione tra mondo accademico e imprese. Il tessuto industriale italiano è caratterizzato dalla presenza di numerose micro, piccole e medie imprese che disegnano una realtà con ridotta propensione agli investimenti e con un esiguo numero di dipendenti impegnato in attività di ricerca e sviluppo. Queste imprese, infatti, sia per l'esiguo numero di personale che impiegano che per la specificità delle produzioni *made in Italy*, sono maggiormente attive in settori a bassa intensità di ricerca, in quanto

attività che impiegano bassa e media tecnologia.

A tale situazione si aggiunge la difficoltà per questi soggetti di un agevole accesso al credito.

Il panorama generale del mondo del lavoro sta però cambiando velocemente e chiede altrettanta velocità di reazione e di azione per riuscire a stare al passo con i tempi; appare quindi fondamentale intervenire per confermare l'eccellenza delle nostre produzioni acquisendo, contemporaneamente, capacità e consapevolezza di come l'innovazione possa far crescere il *business*.

Secondo il Rapporto dell'OCSE sul futuro dell'occupazione «*Job creation and local economic development 2018*», che ana-

lizza l'impatto del progresso tecnologico sui mercati del lavoro regionali e locali, il 31,6 per cento dei lavori è a elevato rischio di cambiamento e il 14 per cento è a elevato rischio di automazione in un futuro ormai alle porte.

La ricerca pubblica può, anzi deve, uscire dall'isolamento in cui si muove da anni e interloquire con il sistema produttivo, mettersi al servizio del Paese, mettere a disposizione idee, competenze e capacità operative, nonché agire da guida, da sostegno e da volano della crescita di competenze e di conoscenze per il sistema imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale.

Il presente progetto di legge si propone di connettere i due universi, di mettere insieme le competenze pubbliche e le risorse umane private, di rafforzare il tessuto imprenditoriale di piccola dimensione e di potenziare la qualità del capitale umano quale fondamentale premessa per stimolare, da parte delle micro, piccole e medie imprese, una maggiore propensione a investire in attività di ricerca, al fine di dotare il tessuto imprenditoriale di capacità concorrenziali e degli strumenti necessari per confrontarsi con un panorama in continua evoluzione, che si modifica velocemente a causa del progresso tecnologico, con rilevanti conseguenze sulla tenuta economica del sistema Paese. La tecnologia avanza, cambia il sistema produttivo e deve quindi cambiare anche la forma mentale, senza mai dimenticare che dietro la tecnologia c'è comunque l'essere umano ed è su questa risorsa che comunque si deve puntare per confrontarsi con le nuove sfide con cui dovranno misurarsi la ricerca e l'innovazione italiane nel contesto europeo.

La sinergia pubblico-privato rappresenterebbe un'occasione fondamentale di cre-

scita reciproca: è compito della ricerca pubblica italiana, ricerca di eccellenza, che infatti esporta all'estero – purtroppo – personale altamente qualificato, mettersi al servizio del settore produttivo per stimolarlo alla crescita e all'innovazione, per educarlo al cambiamento facendosi trovare pronto ad affrontare le nuove sfide che la tecnologia pone, perché la versatilità, la flessibilità e la resilienza di un'impresa rappresentano ormai l'unica carta che si può giocare nel panorama mondiale non solo per resistere ma soprattutto per ricoprire un ruolo attivo e proiettato nel futuro. L'idea di fondo consiste, quindi, nel creare le premesse valide a far convergere e collaborare istituzioni accademiche e centri di ricerca pubblici con attori del mondo privato. Il sistema della ricerca e innovazione in Italia è, rispetto ai maggiori Paesi europei, notevolmente sottodimensionato. Appare fondamentale e urgente prestare particolare attenzione, quindi, al rafforzamento della collaborazione tra le università, gli enti di ricerca e i settori produttivi di micro, piccola e media dimensione.

Le finalità che si prefigge la presente proposta di legge sono la riqualificazione e il riorientamento del capitale umano di attività produttive in crisi di micro, piccola e media dimensione promuovendo, tenuto conto dei continui e costanti progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, il recupero del personale a rischio di espulsione o espulso dai processi produttivi, con particolare attenzione alle iniziative volte allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 63-bis. – *(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)*
– 1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

